



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "Via Paribeni 10"

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA) **2** 06/9090078 e 06/9092689 ⊠rmic8cb00b@pec.istruzione.it - ⊠rmic8cb00b@istruzione.it

Sito istituzionale: www.icparibenimentana.edu.it

Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584

Prit. Num. 7379/II.5 del 30/10/2021

Ai/Alle docenti Albo on line SITO WEB - Sez. Inclusione

Oggetto: DECRETO COSTITUZIONE GLI - GLO - A.S. 2021-22

LA DIRIGENTE SCOLASTICA VISTI:

- la legge 107/2015;
- il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, in particolare: gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92; l'articolo 9, comma 1, che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);
- il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
- il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- la legge n. 170, 8 ottobre 2010 Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); Valutato il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

DECRETA

La costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO)

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

E' costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8, con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l'Istituto e di supporto del collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'Istituto, dagli operatori e dalle operatrici del servizio di integrazione scolastica, dai rappresentanti delle famiglie nel CDI.

Così come previsto dall'art. 15 commi 8 e 9 della L. 104/92, "Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). ... ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio". Il GLI è nominato e presieduto dalla dirigente scolastica.

Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dalla Dirigente scolastica o, in sua assenza, dalle funzioni strumentali per l'Inclusione. Si riunirà:

- a. in seduta PLENARIA due volte l'anno, entro il primo trimestre per avviare il Piano dell'Inclusione ed entro giugno per redigere il Piano dell'Inclusione per l'anno scolastico successivo.
- b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- c. in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie.

Art. 1.2 Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azioni complementari ai fini dell'inclusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi);
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la

progettazione e l'inclusione di alunni e alunne singoli/e con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Consiglio di Classe "con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale" (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
- con la partecipazione "delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe";
- "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'ASL;

Le funzioni di Presidente spettano alla Dirigente scolastica, che esercita potere di delegare funzione.

In questo caso, per l'anno in corso, in caso di sua assenza sono delegate a sostituirla le funzioni strumentali per l'Inclusione o, in caso di loro assenza/impossibilità, docenti delegati ad hoc per ogni specifica convocazione.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale (laddove presente).

Art. 2.2 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di supporto (presenza e ore dell'OEPA, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento o, laddove ancora non disponibile, dei documenti posseduti.

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa specifica che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica, inoltre, che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".

Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla Scuola. E' compito della D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito istituzionale della Scuola e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Anna Foggia

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993